

XVI legislatura

**I disegni di legge che disciplinano prospezioni,
canoni ed aliquote per la coltivazione di idrocarburi
liquidi e gassosi estratti in terraferma e in mare
(Atti Senato nn. 2267, 1507, 1920 e 1998)**

giugno 2011
n. 298



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nel settore
delle attività produttive e in quello
dell'agricoltura

testo a fronte



Servizio Studi

Direttore Daniele Ravenna

Segreteria

tel.
6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Reggente ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo Ufficio: F. Cavallucci _3443

S. Marci _3788

Politica estera e di difesa

Reggente ufficio: A. Mattiello _2180

Reggente ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Reggente ufficio: S. Marci _3788

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

Antonello Piscitelli _4942

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

**I disegni di legge che disciplinano prospezioni,
canoni ed aliquote per la coltivazione di idrocarburi
liquidi e gassosi estratti in terraferma e in mare
(Atti Senato nn. 2267, 1507, 1920 e 1998)**

giugno 2011
n. 298

a cura di: G. Buonomo
ha collaborato: A. Henrici

Classificazione teseo: Ricerca e coltivazione di miniere. Idrocarburi. Legge delega. Canone di concessione. Royalties e diritti di uso. Concessionari.

AVVERTENZA

Il presente fascicolo riporta una tabella che intende dar conto delle diverse soluzioni prospettate dai quattro disegni di legge oggetto di lavori del Comitato ristretto della competente Commissione del Senato. Essi recano, rispettivamente:

2267: Riforma della legislazione in materia di ricerca e produzione di idrocarburi, nonché istituzione di una Agenzia per le risorse minerarie ed energetiche e per la sicurezza delle attività estrattive. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi

1507: Modifiche alla disciplina sulle aliquote di prodotto della coltivazione degli idrocarburi e nuove norme finalizzate ad abbattere le emissioni nocive derivanti dalle attività di idrodesulfurizzazione e di lavorazione del petrolio

1920: Modifiche al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, in materia di canoni e di aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma e in mare

1998: Nuove linee guida in materia di canoni e di aliquote di prodotto derivanti dalla coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma e in mare

INDICE

TESTO A FRONTE.....	9
---------------------	---

TESTO A FRONTE

A.S. 2267 (VICARI ED ALTRI)	A.S. 1507 (LI GOTTI ED ALTRI)	A.S. 1920 (BUBBICO ED ALTRI)	A.S. 1998 (POLI BORTONE)
<p style="text-align: center;">Art. 1.</p> <p style="text-align: center;"><i>(Delega al Governo per l'adozione del testo unico delle disposizioni in materia di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi)</i></p> <p>1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni in materia di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, coordinandovi le norme vigenti ed apportando alle stesse le modificazioni,</p>			

A.S. 2267 (VICARI ED ALTRI)	A.S. 1507 (LI GOTTI ED ALTRI)	A.S. 1920 (BUBBICO ED ALTRI)	A.S. 1998 (POLI BORTONE)
<p>integrazioni ed abrogazioni necessarie alla loro armonizzazione, al fine di semplificare e razionalizzare le procedure autorizzative e di garantire lo sviluppo delle suddette attività secondo i più avanzati standard internazionali di qualità e sicurezza. Il decreto è adottato, secondo le modalità e i principi direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 3 del presente articolo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del</p>			

A.S. 2267 (VICARI ED ALTRI)	A.S. 1507 (LI GOTTI ED ALTRI)	A.S. 1920 (BUBBICO ED ALTRI)	A.S. 1998 (POLI BORTONE)
<p>mare, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e delle Commissioni parlamentari competenti. I pareri delle Commissioni parlamentari competenti sono resi entro sessanta giorni dalla data della richiesta, che il Governo deve inoltrare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso il suddetto termine, il decreto é emanato anche senza i predetti pareri. La delega è esercitata nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza</p>			

A.S. 2267 (VICARI ED ALTRI)	A.S. 1507 (LI GOTTI ED ALTRI)	A.S. 1920 (BUBBICO ED ALTRI)	A.S. 1998 (POLI BORTONE)
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.			
2. Con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 sono abrogate le disposizioni vigenti con esso incompatibili.			
3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti autorizzativi di competenza statale;			
b) ricognizione delle funzioni amministrative in materia di conferimento e gestione dei permessi di			

A.S. 2267 (VICARI ED ALTRI)	A.S. 1507 (LI GOTTI ED ALTRI)	A.S. 1920 (BUBBICO ED ALTRI)	A.S. 1998 (POLI BORTONE)
ricerca e delle concessioni di coltivazione e definizione dei ruoli concorrenti di Stato e regioni;			
c) previsione di adeguati poteri sostitutivi per i progetti strategici, anche ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni;			
d) definizione dei necessari controlli, da parte dell'Agenzia di cui all'articolo 2, sullo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi secondo i	<p style="text-align: center;">Art. 5.</p> <p style="text-align: center;"><i>(Disposizioni finalizzate ad abbattere le emissioni nocive derivanti dalle attività di idrodesulfurizzazione e di lavorazione del petrolio)</i></p> <p style="text-align: center;">1. Al fine di abbattere le emissioni nocive ed</p>		

A.S. 2267 (VICARI ED ALTRI)	A.S. 1507 (LI GOTTI ED ALTRI)	A.S. 1920 (BUBBICO ED ALTRI)	A.S. 1998 (POLI BORTONE)
più elevati standard internazionali di qualità e sicurezza;	inquinanti in atmosfera, con particolare riferimento a quelle derivanti da attività di idrodesulfurizzazione e di lavorazione del petrolio, nonché al fine di prevenire i rischi per la salute pubblica, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ridefiniti ed aggiornati i valori minimi e massimi di emissione		

A.S. 2267 (VICARI ED ALTRI)	A.S. 1507 (LI GOTTI ED ALTRI)	A.S. 1920 (BUBBICO ED ALTRI)	A.S. 1998 (POLI BORTONE)
	<p>dell'idrogeno solforato in modo da adeguarli ai livelli raccomandati dall'Organizzazione mondiale della sanità.</p> <p>2. Il decreto di cui al comma 1 definisce altresì le modalità di monitoraggio e di rilevazione dell'idrogeno solforato nelle aree interessate dalla presenza di centri di lavorazione del petrolio da parte delle competenti strutture pubbliche, con oneri a carico delle società di gestione degli impianti.</p>		
<p>e) aggiornamento, ove necessario, delle norme di cui al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, con particolare riguardo alla</p>			

A.S. 2267 (VICARI ED ALTRI)	A.S. 1507 (LI GOTTI ED ALTRI)	A.S. 1920 (BUBBICO ED ALTRI)	A.S. 1998 (POLI BORTONE)
ricerca di idrocarburi in mare;			
<p>f) riordino della destinazione dell'aliquota di prodotto per le concessioni di coltivazione prevedendo che, per le produzioni di</p>	<p>Art. 1 <i>(Aliquote di prodotto della coltivazione degli idrocarburi)</i></p> <p>1. Per le produzioni di idrocarburi, liquidi e gassosi, ottenuti in terraferma e in mare, a decorrere dall'anno</p>	<p>Art. 2. <i>(Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo n. 625 del 1996, in materia di armonizzazione della disciplina sulle aliquote di prodotto della coltivazione)</i></p> <p>1. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) il comma 1 è sostituito dal seguente:</p> <p>«1. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2010, il titolare di ciascuna concessione di</p>	<p>Art. 1. <i>(Aliquote di prodotto della coltivazione degli idrocarburi)</i></p> <p>1. Per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi, ottenuti in terraferma ed in mare, a decorrere dal</p>

A.S. 2267 (VICARI ED ALTRI)	A.S. 1507 (LI GOTTI ED ALTRI)	A.S. 1920 (BUBBICO ED ALTRI)	A.S. 1998 (POLI BORTONE)
<p>idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, tale aliquota, comprensiva dell'aumento disposto dall'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99, non sia superiore al 10 per cento. Per le produzioni ottenute in mare l'aliquota per gli idrocarburi liquidi dev'essere pari al 4 per cento fino a 250.000 tonnellate per anno, pari al sette per cento da 250.000 a 500.000 tonnellate per anno e del 10 per cento oltre le 500.000 tonnellate per anno; per gli idrocarburi gassosi la medesima aliquota dev'essere pari al 7 per cento fino ad un miliardo di metri cubi per anno e del 10 per cento oltre tale soglia produttiva;</p>	<p>2009, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è stabilita nella misura del 50 per cento.</p>	<p>coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente allo Stato il valore di un'aliquota del prodotto della coltivazione pari al 22 per cento della quantità di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma e in mare».</p> <p><i>b) il comma 3 è abrogato.</i></p>	<p>secondo semestre dell'anno 2010, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è stabilita nella misura del 40 per cento.</p>

A.S. 2267 (VICARI ED ALTRI)	A.S. 1507 (LI GOTTI ED ALTRI)	A.S. 1920 (BUBBICO ED ALTRI)	A.S. 1998 (POLI BORTONE)
<p>g) aggiornamento dei canoni per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione;</p>		<p>Art. 1.</p> <p><i>(Modifica all'articolo 18 del decreto legislativo n. 625 del 1996, in materia di canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio)</i></p> <p>1. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dal seguente:</p> <p>«1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale</p>	

A.S. 2267 (VICARI ED ALTRI)	A.S. 1507 (LI GOTTI ED ALTRI)	A.S. 1920 (BUBBICO ED ALTRI)	A.S. 1998 (POLI BORTONE)
		<p>italiana, sono così determinati:</p> <p><i>a)</i> permesso di prospezione: 1.000 euro per chilometro quadrato;</p> <p><i>b)</i> permesso di ricerca: 2.000 euro per chilometro quadrato;</p> <p><i>c)</i> permesso di ricerca in prima proroga: 4.000 euro per chilometro quadrato;</p> <p><i>d)</i> permesso di ricerca in seconda proroga: 8.000 euro per chilometro quadrato;</p> <p><i>e)</i> concessione di coltivazione: 16.000 euro per chilometro quadrato;</p> <p><i>f)</i> concessione di coltivazione in proroga:</p>	

A.S. 2267 (VICARI ED ALTRI)	A.S. 1507 (LI GOTTI ED ALTRI)	A.S. 1920 (BUBBICO ED ALTRI)	A.S. 1998 (POLI BORTONE)
		<p>24.000 euro per chilometro quadrato;</p> <p>g) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 4.000 euro per chilometro quadrato;</p> <p>h) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 16.000 euro per chilometro quadrato».</p>	
	<p>Art. 6</p> <p><i>(Istituzione del Fondo per la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi)</i></p> <p>1. Nello stato di previsione del Ministero</p>		

A.S. 2267 (VICARI ED ALTRI)	A.S. 1507 (LI GOTTI ED ALTRI)	A.S. 1920 (BUBBICO ED ALTRI)	A.S. 1998 (POLI BORTONE)
<p>h) riconoscimento di benefici per i residenti nelle zone in cui si svolgono le attività di coltivazione di idrocarburi, secondo modalità da definire d'intesa tra lo Stato e le regioni interessate, per un ammontare non superiore al</p>	<p>dello sviluppo economico è istituito il Fondo preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per i residenti delle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi, di seguito denominato «Fondo».</p> <p>2. Il Fondo è alimentato dagli importi rivenienti dalle maggiorazioni di aliquota di cui all'articolo 1, di spettanza dello Stato.</p> <p>3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono periodicamente individuate, nell'ambito del Fondo, le somme spettanti per le</p>	<p><i>Vedi anche art. 3, co.1, lett.a)</i></p>	

A.S. 2267 (VICARI ED ALTRI)	A.S. 1507 (LI GOTTI ED ALTRI)	A.S. 1920 (BUBBICO ED ALTRI)	A.S. 1998 (POLI BORTONE)
<p>10 per cento delle somme derivanti dall'aliquota applicata sulle produzioni in terraferma;</p>	<p>iniziative a favore dei residenti in ciascuna regione interessata.</p> <p>4. In caso di mancata capienza del Fondo, alle relative integrazioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.</p> <p>5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</p>		

A.S. 2267 (VICARI ED ALTRI)	A.S. 1507 (LI GOTTI ED ALTRI)	A.S. 1920 (BUBBICO ED ALTRI)	A.S. 1998 (POLI BORTONE)
<p><i>i)</i> destinazione delle risorse finanziarie di cui alla lettera <i>f)</i>, al netto dei benefici di cui alla lettera <i>h)</i>, nonché della quota di cui all'articolo 2, comma 12, secondo la seguente ripartizione:</p> <p>1) per le produzioni ottenute sulla terraferma, in misura pari al 50 per cento alle regioni di insediamento degli impianti produttivi e in misura pari al 50 per cento complessivo ai comuni di ubicazione degli impianti e agli eventuali comuni limitrofi il cui confine sia a distanza non superiore a due chilometri dagli stessi impianti;</p>	<p>Art. 2. <i>(Destinazione delle aliquote alle regioni a statuto ordinario)</i></p> <p>1. Per le produzioni ottenute a decorrere dall'anno 2009 per ciascuna concessione di coltivazione situata in terraferma, il valore dell'aliquota calcolato in applicazione dell'articolo 1 della presente legge è corrisposto per il 60 per cento alla regione a statuto ordinario e per il 20 per cento ai comuni interessati.</p> <p><i>(segue)</i></p>	<p>Art. 3. <i>(Modifica all'articolo 20 del decreto legislativo n. 625 del 1996, in materia di destinazione delle aliquote alle regioni a statuto ordinario)</i></p> <p>1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:</p> <p>«1. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2010 per ciascuna concessione di coltivazione situata in terraferma il valore dell'aliquota calcolato in base all'articolo 19 è</p>	<p>Art. 2. <i>(Modifica all'articolo 20 del decreto legislativo n. 625 del 1996 in materia di destinazione delle aliquote alle regioni)</i></p> <p>1. L'articolo 20 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è sostituito dal seguente:</p> <p>«Art. 20. - (Destinazione delle aliquote alle regioni a statuto ordinario). - 1. Per le produzioni ottenute a decorrere dall'anno 2011, per ciascuna concessione di coltivazione situata in terraferma o in tutto o in</p>

A.S. 2267 (VICARI ED ALTRI)	A.S. 1507 (LI GOTTI ED ALTRI)	A.S. 1920 (BUBBICO ED ALTRI)	A.S. 1998 (POLI BORTONE)
		corrisposto per il 55 per cento alla regione a statuto ordinario, per il 15 per cento ai comuni interessati e per il 30 per cento allo Stato.	prevalenza nel sottofondo del mare territoriale, il valore dell'aliquota corrisposta è destinata per il 60 per cento alla regione sul cui territorio o acque territoriali ricade l'impianto estrattivo, per il 30 per cento ai comuni interessati e per il restante 10 per cento allo Stato centrale.
2) per le produzioni ottenute nel mare territoriale, in misura pari al 50 per cento alle regioni e in misura pari al 50 per cento complessivo ai comuni rivieraschi ubicati entro il raggio di dodici miglia dalle installazioni e	<p style="text-align: center;">Art. 4.</p> <p style="text-align: center;"><i>(Destinazione delle aliquote relative a giacimenti nel mare territoriale)</i></p> <p>1. Per le produzioni ottenute a decorrere dall'anno 2009, il valore dell'aliquota calcolato in applicazione dell'articolo 1 della presente legge, quando è relativo a un giacimento situato in tutto o</p>	Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2010 per ciascuna concessione di coltivazione situata in mare il valore dell'aliquota calcolata in base all'articolo 19 è	<i>Vedi sopra</i>

A.S. 2267 (VICARI ED ALTRI)	A.S. 1507 (LI GOTTI ED ALTRI)	A.S. 1920 (BUBBICO ED ALTRI)	A.S. 1998 (POLI BORTONE)
<p>agli eventuali comuni sede delle centrali di raccolta, secondo modalità da definire d'intesa tra le regioni e i comuni interessati;</p>	<p>prevalentemente nel sottofondo del mare territoriale, è corrisposto per il 60 per cento alla regione adiacente.</p> <p>2. Nel caso di giacimenti antistanti la costa di due regioni, la quota di spettanza regionale, di cui al comma 1 del presente articolo, è ripartita nella misura prevista dal comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.</p>	<p>corrisposto per il 55 per cento alla regione a statuto ordinario, per il 15 per cento al comune o ai comuni di prima destinazione del prodotto estratto a mare e per il 30 per cento allo Stato;</p>	
<p>l) destinazione delle risorse di cui alla lettera i), punti 1 e 2, alle regioni e ai comuni siti nelle zone dove</p>	<p><i>(segue art. 2)</i></p> <p>La regione e i comuni destinano tali risorse allo sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche,</p>	<p>le regioni e i comuni destinano tali risorse allo sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche,</p>	<p>La regione e i comuni destinano tali risorse allo sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche,</p>

A.S. 2267 (VICARI ED ALTRI)	A.S. 1507 (LI GOTTI ED ALTRI)	A.S. 1920 (BUBBICO ED ALTRI)	A.S. 1998 (POLI BORTONE)
<p>si svolgono le attività di coltivazione di idrocarburi al fine di sviluppare l'occupazione e le attività economiche, di migliorare la tutela dell'ambiente, della salute pubblica, del patrimonio infrastrutturale, di ridurre la fiscalità locale e di valorizzare e tutelare il territorio, nonché al fine di ridurre del prezzo ai distributori dei carburanti per i residenti nelle zone medesime;</p>	<p>all'incremento industriale e ad interventi di miglioramento ambientale e di tutela della salute pubblica, nei territori nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni di idrocarburi.</p>	<p>all'incremento industriale e a interventi di miglioramento ambientale, nei territori nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni; lo Stato destina tali risorse alle regioni interessate dall'estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi per: <i>a)</i> la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti; <i>b)</i> interventi per la tutela ambientale e la salvaguardia del territorio; <i>c)</i> interventi per la vigilanza sanitaria e per la tutela della salute dei cittadini. Con appositi decreti del Ministero dello sviluppo economico, adottati d'intesa con le singole regioni interessate, entro il 30 giugno di ciascun anno a decorrere dal 2010, sono definite le</p>	<p>all'incremento industriale e ad interventi di miglioramento ambientale e di tutela della salute pubblica.</p>

A.S. 2267 (VICARI ED ALTRI)	A.S. 1507 (LI GOTTI ED ALTRI)	A.S. 1920 (BUBBICO ED ALTRI)	A.S. 1998 (POLI BORTONE)
		modalità di ripartizione delle risorse di competenza dello Stato».	
	<p>2. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1, alle regioni a statuto ordinario del Mezzogiorno è corrisposta, per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree di estrazione e in quelle adiacenti, anche l'aliquota del 20 per cento destinata allo Stato.</p>		<p>2. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1, alle regioni individuate nell'ambito dell'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006 è corrisposta, per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree di estrazione e in quelle adiacenti, anche l'aliquota del 10 per cento destinata allo Stato.</p>
	<p>3. Nel caso di concessione con impianti di</p>		<p>3. Nel caso di concessione con impianti di coltivazione</p>

A.S. 2267 (VICARI ED ALTRI)	A.S. 1507 (LI GOTTI ED ALTRI)	A.S. 1920 (BUBBICO ED ALTRI)	A.S. 1998 (POLI BORTONE)
	<p>coltivazione che interessino più regioni, la quota di spettanza regionale è corrisposta nella misura del 25 per cento alla regione ove ha sede la eventuale centrale di raccolta e trattamento definitivo prima dell'avviamento al consumo, ancorché situata al di fuori del perimetro della concessione, e per la restante parte è ripartita tra le regioni ove sono ubicati i pozzi collegati alla centrale, all'impianto di diretta utilizzazione, o alla rete di distribuzione, proporzionalmente al numero dei pozzi stessi e in base alla situazione esistente al 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono le aliquote. Nel</p>		<p>che interessino più regioni o di giacimenti antistanti la costa di più regioni, la quota di spettanza regionale è corrisposta nella misura del 30 per cento alla regione ove ha sede la eventuale centrale di raccolta e trattamento definitivo prima dell'avviamento al consumo, ancorché situata al di fuori del perimetro della concessione, e per la restante parte è ripartita tra le regioni ove sono ubicati i pozzi collegati alla centrale, all'impianto di diretta utilizzazione, o alla rete di distribuzione, proporzionalmente al numero dei pozzi stessi e in base alla situazione esistente al 31 dicembre dell'anno cui si</p>

A.S. 2267 (VICARI ED ALTRI)	A.S. 1507 (LI GOTTI ED ALTRI)	A.S. 1920 (BUBBICO ED ALTRI)	A.S. 1998 (POLI BORTONE)
	<p>caso di concessione con impianti di coltivazione che interessino il territorio di più comuni, la ripartizione della quota di spettanza comunale è effettuata con gli stessi criteri di cui al primo periodo.</p>		<p>riferiscono le aliquote. Nel caso di concessione con impianti di coltivazione che interessino il territorio di più comuni, la ripartizione della quota di spettanza comunale è effettuata con gli stessi criteri di cui al primo periodo».</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 3.</p> <p style="text-align: center;"><i>(Destinazione delle aliquote alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano)</i></p> <p>1. Per le produzioni ottenute a decorrere dall'anno 2009 per ciascuna concessione di coltivazione situata nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di</p>		

A.S. 2267 (VICARI ED ALTRI)	A.S. 1507 (LI GOTTI ED ALTRI)	A.S. 1920 (BUBBICO ED ALTRI)	A.S. 1998 (POLI BORTONE)
	<p>Trento e di Bolzano, il valore dell'aliquota di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è calcolato ai sensi dell'articolo 1 della presente legge.</p> <p>2. Nel caso di concessione con impianti di coltivazione ricadenti nel territorio di più regioni a statuto speciale o province autonome, si applicano i criteri di ripartizione di cui all'articolo 2, comma 3.</p>		
<p><i>m)</i> previsione di misure atte a promuovere la partecipazione delle regioni e degli enti locali, anche attraverso società partecipate, e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,</p>			

A.S. 2267 (VICARI ED ALTRI)	A.S. 1507 (LI GOTTI ED ALTRI)	A.S. 1920 (BUBBICO ED ALTRI)	A.S. 1998 (POLI BORTONE)
ai progetti di esplorazione e di coltivazione degli idrocarburi.			
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 il Governo può adottare disposizioni correttive e integrative del decreto medesimo, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi e con le modalità previsti dal presente articolo.			
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori			<p style="text-align: center;">Art. 3.</p> <p style="text-align: center;"><i>(Pagamento degli oneri fiscali, tributari e contributivi)</i></p> <p style="text-align: center;">1. A decorrere dall'anno 2011, le aziende che ottengano la concessione</p>

A.S. 2267 (VICARI ED ALTRI)	A.S. 1507 (LI GOTTI ED ALTRI)	A.S. 1920 (BUBBICO ED ALTRI)	A.S. 1998 (POLI BORTONE)
oneri a carico della finanza pubblica.			all'avvio di impianti di coltivazione e produzione di idrocarburi, sono tenute al pagamento degli oneri fiscali, tributari e contributivi previsti dalla legge nella regione dove sono installati i predetti impianti.
<p style="text-align: center;">Art. 2.</p> <p style="text-align: center;"><i>(Agenzia per le risorse minerarie ed energetiche e per la sicurezza delle attività estrattive)</i></p> <p>1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituita l'Agenzia per le risorse minerarie ed energetiche e per la sicurezza delle attività estrattive, di seguito denominata «Agenzia», sottoposta all'indirizzo e alla</p>			

A.S. 2267 (VICARI ED ALTRI)	A.S. 1507 (LI GOTTI ED ALTRI)	A.S. 1920 (BUBBICO ED ALTRI)	A.S. 1998 (POLI BORTONE)
<p>sorveglianza del medesimo Ministero, con l'obiettivo di valorizzare le risorse naturali del sottosuolo, nonché di garantire la salute dei lavoratori nel settore e la sicurezza delle attività estrattive. Sono trasferite all'Agenzia le competenze e le risorse umane e strumentali degli uffici periferici della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche e del Ministero dello sviluppo economico.</p>			
<p>2. L'Agenzia, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta al Ministero dello sviluppo economico una relazione sull'attività svolta nel corso</p>	<p>Art. 7. <i>(Relazione al Parlamento)</i> 1. Il Ministero dello sviluppo economico assicura un costante monitoraggio e la puntuale verifica dell'estratto</p>		

A.S. 2267 (VICARI ED ALTRI)	A.S. 1507 (LI GOTTI ED ALTRI)	A.S. 1920 (BUBBICO ED ALTRI)	A.S. 1998 (POLI BORTONE)
<p>dell'anno precedente, con particolare riguardo all'effettuazione di verifiche e di ispezioni relative alla sicurezza. Nella relazione l'Agenzia può segnalare l'opportunità di modifiche alla normativa di settore, soprattutto in relazione alle necessità di assicurare elevati standard di sicurezza per le attività estrattive. La relazione è trasmessa al Parlamento a cura del Ministro dello sviluppo economico.</p>	<p>e del prodotto della coltivazione di idrocarburi e trasmette una relazione annuale al Parlamento sulla corrispondenza tra il quantitativo derivante dall'attività di estrazione, il quantitativo prodotto e l'aliquota effettivamente pagata dal titolare di ciascuna concessione di coltivazione.</p>		
<p>3. L'Agenzia, articolata in una sede centrale e in sedi periferiche, gestisce e coordina i procedimenti di conferimento dei titoli minerari e i procedimenti</p>			

A.S. 2267 (VICARI ED ALTRI)	A.S. 1507 (LI GOTTI ED ALTRI)	A.S. 1920 (BUBBICO ED ALTRI)	A.S. 1998 (POLI BORTONE)
<p>autorizzativi relativi alla gestione delle attività minerarie, assicurando il raccordo delle attività procedurali degli organismi dello Stato, delle regioni e degli enti locali.</p>			
<p>4. L'Agenzia svolge le seguenti funzioni:</p> <p><i>a)</i> gestione tecnico-amministrativa delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi svolte dai titolari di permessi di prospezione e ricerca e di concessioni di coltivazione;</p> <p><i>b)</i> organizzazione e svolgimento dell'attività ispettiva relativa alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi a carico dello Stato o di privati,</p>			

A.S. 2267 (VICARI ED ALTRI)	A.S. 1507 (LI GOTTI ED ALTRI)	A.S. 1920 (BUBBICO ED ALTRI)	A.S. 1998 (POLI BORTONE)
<p>in materia di verifiche, sicurezza di impianti, collaudi, prevenzione di infortuni, sicurezza e salute dei lavoratori, anche con riferimento all'applicazione delle norme di polizia mineraria, sia in terraferma che in mare;</p> <p><i>c)</i> controllo e ottimizzazione della gestione tecnico-economica della coltivazione dei giacimenti di idrocarburi e verifiche relative alla corresponsione delle aliquote cui all'articolo 1, comma 3, lettera <i>i</i>), punti 1 e 2;</p> <p><i>d)</i> coordinamento dei procedimenti amministrativi e autorizzativi delle attività di competenza delle</p>			

A.S. 2267 (VICARI ED ALTRI)	A.S. 1507 (LI GOTTI ED ALTRI)	A.S. 1920 (BUBBICO ED ALTRI)	A.S. 1998 (POLI BORTONE)
<p>amministrazioni locali;</p> <p><i>e)</i> monitoraggio dei tempi di svolgimento dei procedimenti di cui alla lettera <i>d)</i> ed esercizio di poteri sostitutivi;</p> <p><i>f)</i> partecipazione ai programmi di gestione integrata delle emergenze rilevanti.</p>			
<p>5. L'Agenzia è organizzata nelle seguenti aree di attività:</p> <p><i>a)</i> gestione risorse del sottosuolo: struttura organizzativa competente alla gestione delle procedure di conferimento dei titoli minerari ed alla gestione tecnico-amministrativa dei suddetti titoli, degli accordi e</p>			

A.S. 2267 (VICARI ED ALTRI)	A.S. 1507 (LI GOTTI ED ALTRI)	A.S. 1920 (BUBBICO ED ALTRI)	A.S. 1998 (POLI BORTONE)
<p>delle convenzioni;</p> <p>b) gestione della sicurezza: struttura organizzativa di coordinamento, comprendente uffici periferici, competente allo svolgimento dell'attività ispettiva relativa alla produzione, alle verifiche, alla sicurezza degli impianti, ai collaudi, alla prevenzione degli infortuni, alla sicurezza degli impianti e alla salute dei lavoratori, nonché all'applicazione delle norme di polizia mineraria, dei piani di sicurezza e dei piani di emergenza, in collaborazione con gli altri organismi dello Stato competenti.</p>			
6. Il direttore generale			

A.S. 2267 (VICARI ED ALTRI)	A.S. 1507 (LI GOTTI ED ALTRI)	A.S. 1920 (BUBBICO ED ALTRI)	A.S. 1998 (POLI BORTONE)
<p>dell’Agenzia, scelto tra persone di indiscusse moralità e indipendenza, di comprovata professionalità ed elevate qualificazione e competenza nel settore, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle Commissioni parlamentari competenti.</p>			
<p>7. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della</p>			

A.S. 2267 (VICARI ED ALTRI)	A.S. 1507 (LI GOTTI ED ALTRI)	A.S. 1920 (BUBBICO ED ALTRI)	A.S. 1998 (POLI BORTONE)
<p>presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, è approvato lo statuto dell'Agenzia, che stabilisce i criteri per l'organizzazione, il funzionamento, la regolamentazione, le attività di vigilanza e dell'Agenzia, nonché il numero delle unità di personale ad essa adibito. Il suddetto personale deve comunque essere compatibile con le risorse finanziarie di cui al comma 12 del presente articolo.</p>			
8. Il compenso			

A.S. 2267 (VICARI ED ALTRI)	A.S. 1507 (LI GOTTI ED ALTRI)	A.S. 1920 (BUBBICO ED ALTRI)	A.S. 1998 (POLI BORTONE)
<p>spettante al Direttore generale dell’Agenzia è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.</p>			
<p>9. Il direttore generale dell’Agenzia dura in carica cinque anni.</p>			
<p>10. L’Agenzia svolge le funzioni di cui al presente articolo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>			
<p>11. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i ruoli tecnici degli uffici periferici della</p>			

A.S. 2267 (VICARI ED ALTRI)	A.S. 1507 (LI GOTTI ED ALTRI)	A.S. 1920 (BUBBICO ED ALTRI)	A.S. 1998 (POLI BORTONE)
<p>Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche del Ministero dello sviluppo economico confluiscono nell'Agenzia, entro i limiti di cui al comma 12.</p>			
<p>12. Agli oneri di esercizio dell'Agenzia si provvede tramite la destinazione annuale di una quota, da definire con un decreto del Ministro dello sviluppo economico e comunque non superiore al sette per cento, del gettito derivante dalla riscossione delle aliquote di cui all'articolo 1, comma 3, lettera <i>f</i>).</p>			

A.S. 2267 (VICARI ED ALTRI)	A.S. 1507 (LI GOTTI ED ALTRI)	A.S. 1920 (BUBBICO ED ALTRI)	A.S. 1998 (POLI BORTONE)
<p>Art. 3. <i>(Entrata in vigore)</i></p> <p>1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.</p>	<p>Art. 8. <i>(Entrata in vigore)</i></p> <p>1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.</p>		<p>Art. 4. <i>(Entrata in vigore)</i></p> <p>1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.</p>

Ultimi dossier del Servizio Studi

286	Dossier	Trasporto pubblico locale
287	Dossier	La riforma costituzionale tedesca del 2009 (<i>Föderalismusreform II</i>) e il freno all'indebitamento
288	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2625 "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, in materia di remissione tacita della querela"
289	Dossier	Disegni di legge AA.SS. nn. 2631, 233, 710, 811 e 1855 Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia
290	Dossier	Banda larga
291	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1880-B "Disposizioni in materia di spese di giustizia, danno erariale, prescrizione e durata del processo"
292	Schede di lettura	Disegni di legge AA.SS. nn. 2646 e 2254 Partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea
293	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2697 "Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau"
294	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2715 "Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2011, n. 26, recante misure urgenti per garantire l'ordinato svolgimento delle assemblee societarie annuali"
295	Teto a fronte	I disegni di legge che disciplinano il turismo sportivo e la realizzazione di impianti da golf (Atti Senato nn. 1471, 2367 e 2614)
296	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2612 "Interventi in materia di efficienza del sistema giudiziario"
297	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2729 "Proroga dei termini per l'esercizio della delega di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale"

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".

Senato della Repubblica
www.senato.it